

Visto il regolamento CE n. 123/2009 della Commissione, datato 10 febbraio 2009, recante modifica del regolamento CE n. 1266/2007;

Vista la nota n. 19053 del 4 ottobre 2013, recante "Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale e successive modifiche ed integrazioni", con cui tutte le province della Regione siciliana ad eccezione di Ragusa sono state dichiarate zona di restrizione nei confronti del BTV 1, 2, 4, 9, 16;

Vista la nota prot n. 21782 del 15 novembre 2013, con cui il Ministero della salute ha autorizzato l'avvio dell'iter finalizzato all'acquisto dei presidi immunizzanti necessari per dare inizio alla campagna vaccinale nei confronti del BTV sierotipo "1";

Vista la nota prot. n. 87245 del 19 novembre 2013, con cui questo Dipartimento ha invitato le AA.SS.PP. della Regione ad attivare le procedure per l'acquisto del presidio immunizzante per gli animali delle specie sensibili alla Blue tongue soggetti a movimentazione verso territori non soggetti a restrizione;

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 10 dicembre 2013 presso questo Dipartimento con le associazioni di categoria degli allevatori dal quale si evince che i costi stimati per la somministrazione del presidio immunizzante in tutte le aree soggette a restrizione del territorio regionale non consentano alla Regione di farsi carico di tale intervento;

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 10 dicembre 2013 presso questo Dipartimento da cui si evince, altresì, che le associazioni di categoria dei lavoratori offrono la loro disponibilità ad informare gli allevatori sulla possibilità che la Regione affronti i costi relativi all'acquisto del vaccino a condizione che quelli di somministrazione vengano sostenuti dagli interessati;

Vista la nota di questo Dipartimento prot. n. 93901 del 12 dicembre 2013, con cui sono state invitate le AA.SS.PP. a raccogliere le dichiarazioni di impegno da parte degli allevatori per sottoporre a vaccinazione volontaria i capi ovini presenti nel proprio allevamento ed a sostenere le spese relative alla somministrazione del presidio immunizzante;

Considerato che tutte le altre AA.SS.PP. dell'Isola, ad eccezione di Trapani, hanno comunicato di non avere ricevuto alcuna adesione per la campagna vaccinale volontaria nei confronti della Blue tongue sierotipo "1";

Vista la comunicazione prot. n. 128 del 20 gennaio 2014, con cui l'ASP di Trapani ha segnalato che alla campagna di vaccinazione volontaria nei confronti della Blue tongue sierotipo "1" hanno aderito n. 75 allevatori di ovini, per un totale di 23.815 capi da vaccinare;

Ritenuto di dovere autorizzare l'ASP di Trapani ad attivare le procedure per l'acquisto del presidio immunizzante per procedere alla vaccinazione dei n. 23.815 ovini, presenti in 75 allevamenti, per i quali i detentori si sono impegnati a sostenere le spese relative alla somministrazione del presidio immunizzante;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati, l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani è autorizzata ad attivare le procedure per l'acquisto del presidio immunizzante per procedere alla vaccinazione degli ovini, presenti negli allevamenti, per i quali i detentori si sono impegnati a sostenere le spese relative alla somministrazione del presidio immunizzante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato regionale della salute nell'area tematica riservata al servizio 8° - sanità veterinaria, nella sezione "sanità animale", e trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 febbraio 2014.

TOZZO

(2014.7.398)118

DECRETO 7 febbraio 2014.

Vaccinazione obbligatoria contro il carbonchio ematico di animali recettivi presenti nei territori di alcuni comuni delle province di Agrigento, Catania e Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITA' SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la sanità n. 13306 del 18 novembre 1994;

Visto il D.A. 22 giugno 1994, applicativo dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2000;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla "produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza" con cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata di Foggia è stato incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico;

Considerato che, negli ultimi cinque anni, in Sicilia sono stati accertati focolai di carbonchio ematico in alcuni comuni delle province di Agrigento, Catania e Palermo;

Considerato che nei territori in cui si sono verificati focolai di carbonchio ematico, in quelli circostanti ed in quelli epidemiologicamente correlati, sussistono condizioni favorevoli al contagio e, pertanto, occorre sottoporre gli animali recettivi alla malattia a trattamento vaccinale obbligatorio;

Considerato che, trattandosi di zoonosi, è di sommo interesse tutelare la pubblica salute;

Riconosciuta la necessità di attuare obbligatoriamente gli interventi vaccinali nei territori in cui, nell'ultimo quinquennio, siano stati accertati focolai di carbonchio ematico, nonché in quelli ritenuti a rischio;

Viste le note prot. n. 5642 del 4 febbraio 2014, prot. n. 11487 del 29 gennaio 2014 e prot. n. 148 del 3 febbraio 2014, con cui le AA.SS.PP. rispettivamente di Agrigento, Catania e Palermo hanno comunicato l'elenco dei territori in cui rendere obbligatoria la profilassi immunizzante nei confronti del carbonchio ematico;

Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1

È resa obbligatoria la vaccinazione nei confronti del carbonchio ematico degli animali appartenenti alle specie recettive, bovini, ovini, caprini, equini e suini, presenti nei territori di seguito indicati:

A.S.P.	Comuni	Contrade
AG	Sambuca di Sicilia	San Giacomo - Arancio - Corvo - Mucchetta - Galluzzo - Cuvio - Balata - Conserva - Schiavo Morto - Marino - Valli - Cicala - Adragna - Santa Lucia - S. Barbara - Pilato - Risinata - Cannova - Roccarossa - Indovina
	Caltabellotta	Cammauta - Tala S. - Pagano - Jungaro - Utine Pizzo - Cagnamastra - Conzo - Intornata
	Sciacca	Misilifurmi - Cirami - Finocchio - Piraneo - Grattavoli - Spagnolo - Guardabasso - Scunchipani - S. Bartolo - Plana
	Menfi	Bertolino - Dispensa
CT	Maniace	Boschetto - Galatesa - Gelso - Grappida - La Piana - Taiti - Zirilli - Petrosino - Pezzo - Porticelli - S. Andrea - S. Nicoletta - Sambuco - Saracena - Semantile
	Randazzo	Faucera - Flascio - Roccabellia - Ruffina - Cannata - Blandino - Campia Flascio - Chiesa delle Rose - Ficarotta - Martinetto - Murazorotto - Pezzo Flascio - S. Francesco - Scarrata - Sulle
	Bronte	Fioritta - Maggio Salice - Scorzone - Vallenevola
	Castiglione di Sicilia	Gaeto - Pilleri
PA	Giuliana	Torretta - Piscopo - Bruciano - Garrone - S. Marco - Favarotti - Ruggirello - P. Peri - S. Antonio - Quarto
	Contessa Entellina	S. Maria del Bosco
	Misilmeri	Raffe - Mendola
	Bisacquino	Gilfa - S. Biagio - Frascini - Portella
	Piana degli Albanesi	Cani Neri - Arcera - Costa - Mammana - S. Agata
	Belmonte Mezzagno	Casale - Valle - Tavola - Casotta - Porcheria
	Santa Cristina Gela	Panetto-Buceci
Monreale	Lupo - Lupotto	
Altofonte	Valle Fico	

Al trattamento immunizzante dovranno essere sottoposti anche gli animali non vaccinati introdotti nelle località di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla loro introduzione, qualora gli stessi non siano destinati direttamente al macello.

Art. 2

È vietato lo spostamento degli animali da vita appartenenti alle specie recettive fuori dai territori indicati nel precedente articolo 1, qualora non siano stati vaccinati nei confronti del carbonchio ematico da almeno 21 giorni.

Art. 3

Le aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Catania e Palermo dovranno provvedere all'acquisto del vaccino occorrente per le operazioni previste dal presente decreto, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia, autorizzato, con D.M. 6 febbraio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, alla produzione e distribuzione di vaccino anticarbonchioso per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

I trattamenti immunizzanti previsti dal presente decreto dovranno concludersi:

— entro il 31 maggio 2014 per le aziende stanziali presenti nei territori di cui all'art. 1;

— entro il 31 ottobre 2014 per gli animali appartenenti alle specie recettive introdotti nelle località di cui all'art. 1.

Art. 4

L'azienda sanitaria provinciale, cui compete il controllo per l'attuazione del piano di intervento previsto dal presente decreto, a conclusione della campagna vaccinale e comunque entro il 31 dicembre 2014, provvederà a trasmettere al Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico un prospetto riepilogativo degli interventi vaccinali eseguiti, utilizzando il modello conforme all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 5

I sindaci dei comuni interessati, i servizi veterinari delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Catania e Palermo sono incaricati, ognuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 6

Chiunque contravenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 22 maggio 1996, n. 196.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato regionale della salute nell'area tematica riservata al servizio 8° - sanità veterinaria, nella sezione "sanità animale", e trasmesso, per la pubblicazione, alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 febbraio 2014.

TOZZO

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VACCINAZIONI ANTICARBONCHIOSE ESEGUITE NELL'ANNO 2014

Comune	Cod. az.	Bovini n.	Ovini n.	Suini n.	Caprini n.	Equini n.
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						

(2014.7.383)118

DECRETO 14 febbraio 2014.

Determinazione dei criteri relativi ai mutamenti inerenti la titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, R.D. 23 luglio 1934 n. 1265;
Vista la legge n. 833/78;
Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che sancisce l'intima connessione fra sistema dell'accREDITAMENTO istituzionale e programmazione sanitaria regionale;
Visto il D.A. 17 giugno 2002, n. 890;
Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463, di integrazione e modifica del D.A. n. 890/02;
Visto il D.A. n. 5882 dell'1 luglio 2005;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Considerato che pervengono istanze di mutamenti di titolarità, in favore di soggetti che subentrano, a seguito di negozi giuridici all'uopo stipulati (cessione di ramo di azienda, affitto di ramo di azienda, ecc.) nella gestione di strutture sanitarie private cedenti, richiedendo il rilascio in favore del cessionario di specifica autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale;

Considerato che le intervenute cessioni di autorizzazione sanitaria e di accreditamento di strutture private hanno dato luogo ad interpretazioni contrastanti sul tema dell'automatica trasmissibilità o meno dell'autorizzazione sanitaria e dell'accREDITAMENTO istituzionale sanitario in ipotesi di modificazioni del soggetto precedentemente autorizzato e/o accreditato;

Considerato che la recente giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato (decisione n. 2940/02 e n. 6938/10) conferma la non diretta trasferibilità dell'autorizzazione a seguito di negozi privatistici per il generale principio di immutabilità dei soggetti autorizzati nei rapporti con la P.A. e che, da tale assunto consegue che l'accREDITAMENTO istituzionale deve legarsi alla programmazione regionale ed alla compatibilità di finanza pubblica;

Visti i pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 31712/08 e n. 55466/13 che nell'affermare il principio della non automaticità del trasferimento di